

DELIBERA N.15/25/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELL' ASSOCIAZIONE
TELEANTENNA NEW MEDIA - FORNITORE DI SERVIZI DI MEDIA
AUDIOVISIVI LINEARI IN AMBITO LOCALE CON IL MARCHIO
EDITORIALE "TA TELEANTENNA.IT" - PER LA VIOLAZIONE DELLE
DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL' ARTICOLO 3 COMMA 1 LETT. R) DEL
DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021, N. 208 E NELL'ARTICOLO 1,
COMMA 1 LETT. F) DELL'ALLEGATO A) DELLA DELIBERA N.
353/11/CONS**

**(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. VENETO N. 03/24 - PROC. 05/25/MRM-
CRC)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 19 marzo 2025;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *"Modifiche al sistema penale"*;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante *"Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato"*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato"*, come modificato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50, recante *"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE"*;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *"Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee"*, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante *“Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante *“Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”* (di seguito, *“Regolamento”*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 382/24/CONS, del 30 settembre 2024, recante *“Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello”*, come modificata dalla delibera n. 59/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n.410/14/CONS, del 29 luglio 2014 e, in particolare, l’Allegato A, recante *“Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”* (di seguito, *“Regolamento”*), come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell’8 novembre 2023 e l’allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante *“Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori”*;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante *“Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTA la legge della regione Veneto 10 agosto 2001 n. 18, recante *“Istituzione, Organizzazione e Funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.re.Com)”*, pubblicata nel B.U.R. 14 agosto 2001, n. 73”;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante *“Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni”*;

VISTO l’Accordo Quadro tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome con il quale vengono individuati i principi generali concernenti l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le

comunicazioni in tema di comunicazioni, approvato dall'Autorità con delibera n. 427/22/CONS del 14 dicembre 2022 (di seguito denominato *Accordo Quadro 2023*);

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell'*Accordo Quadro 2023* tra l'Autorità e gli Organi regionali competenti, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2023 l'Autorità delega al Co.re.com” *l'esercizio della funzione di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale privata, e della concessionaria pubblica, per l'ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal TUSMAR, come integrato dai Regolamenti attuativi dell'Autorità*”;

VISTO il “*Compendio di procedure operative per l'attività di monitoraggio e vigilanza sulle trasmissioni radiotelevisive in ambito locale*”, approvato dal Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in data 3 maggio 2023;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Nell'ambito delle attività connesse al monitoraggio generale delle trasmissioni dell'emittenza locale per l'anno 2024, la ditta Infojuice S.r.l. - affidataria del servizio di rilevazione e analisi dei dati delle trasmissioni delle emittenti televisive locali del Veneto - ha trasmesso al CO.RE.COM. Veneto (*Cfr.* prot. n. 12668 del 18 settembre 2024) il *report* relativo all'esame dei programmi diffusi dalla associazione TELEANTENNA NEW MEDIA con il marchio editoriale “TA TELEANTENNA.IT” nei giorni compresi tra il giorno 15 agosto 2024 e il giorno 21 agosto 2024.

Da detto *report* emerge che il fornitore di servizi di media audiovisivi locali, con il marchio “TA TELEANTENNA.IT”, ha trasmesso programmi autoprodotti per meno del 50% dell'orario di programmazione giornaliero (7-21) nei giorni monitorati.

Pertanto, con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Veneto, Cont. n. 03/2024, è stata contestata il giorno 6 novembre 2024 e notificata il 7 novembre 2024 alla associazione Teleantenna New Media, la violazione delle disposizioni contenute nell' articolo 3 comma 1 lett. *r*) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 e nell'articolo 1, comma 1 lett. *f*) dell'allegato A) della delibera n. 353/11/CONS per non aver trasmesso, dalle ore 7 alle ore 21 programmi autoprodotti per il 50%, in ossequio a quanto stabilito dalle predette norme per le televisioni comunitarie.

2. Deduzioni della società

In data 5 dicembre 2024, con nota prot. n. 16777 del 6 dicembre 2024, l'associazione in parola ha presentato scritti difensivi in cui, preliminarmente, non smentisce la

sussistenza della violazione commessa e riferisce che *“nel periodo delle due settimane di ferragosto, in concomitanza con le ferie del personale, non siamo riusciti a garantire il minimo del 50% di autoproduzione originale”*.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito di ogni valutazione istruttoria, esaminata la documentazione in atti, questa Autorità, ritenendo dimostrata la violazione delle disposizioni contestate, decide di accogliere la proposta del CO.RE.COM. Veneto di irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti della Associazione Teleantenna New Media, per la violazione delle disposizioni contenute nell' articolo 3 comma 1 lett. r) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 e nell'articolo 1, comma 1 lett. f) dell'allegato A) della delibera n. 353/11/CONS.

Si rileva, infatti, quanto segue.

Le giustificazioni addotte dall' associazione - secondo le quali la violazione sarebbe dovuta alla carenza di personale assente a causa delle ferie estive - non costituisce causa esimente dal rispetto della normativa di settore con la conseguente non perseguibilità dell'illecito derivante, incombendo, comunque, sull'esercente l'attività, la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente, salvi i casi di forza maggiore o caso fortuito non dimostrati in atti. Nel caso in esame, infatti, non ricorre un'ipotesi di un'impossibilità oggettiva che impedisce al fornitore di adempiere all'obbligo di trasmettere il 50% di programmi autoprodotti, ma una difficoltà soggettiva strettamente subordinata alle condizioni particolari dell'obbligato, legata alla sua organizzazione tecnica e gestionale che non giustifica l'esonero dall'obbligo previsto dalla normativa di settore.

Il legislatore, d'altra parte, afferma chiaramente che il fornitore di servizi di media audiovisivi comunitari ha la *"responsabilità editoriale"* per la selezione e l'organizzazione dei programmi destinati alla radiodiffusione locale, impegnandosi a trasmettere programmi originali autoprodotti. La *"responsabilità editoriale"*, pertanto, implica un controllo esclusivo ed effettivo sia sulla selezione dei programmi, sia sulla loro organizzazione in un palinsesto cronologico televisivo.

Questa Autorità, pertanto, dal riscontro della documentazione versata in atti, accoglie la proposta del CO.RE.COM. Veneto di irrogazione di una sanzione per la violazione dell'articolo 3, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 e dell'art. 1 comma 1 lett. f) dell'Allegato A) alla Delibera 353/11/CONS.

CONSIDERATO che l'art. 3, comma 1, lett. r) del d.lgs. n. 208 dell' 8 novembre 2021 recita: *“fornitore di servizi di media audiovisivi a carattere comunitario: il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi destinati alla radiodiffusione televisiva in ambito locale che si impegna: a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione; a trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno il 50 per cento dell'orario di programmazione giornaliero compreso dalle ore 7 alle ore 21”*;

CONSIDERATO che l'articolo 1 comma 1 lett. f) dell'allegato A) della delibera n. 353/11/CONS definisce il *“fornitore di servizi di media a carattere comunitario”*: il *“fornitore di servizi di media televisivi lineari su frequenze terrestri in tecnica digitale, in ambito nazionale e locale, che si impegna a trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno il 50% dell'orario di programmazione giornaliero compreso dalle 7 alle 21”*;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. a), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura corrispondente a due volte e mezzo il minimo edittale pari a euro 2.582,50 (duemilacinquecentoottantadue/50) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dall'associazione sopra menzionata deve ritenersi di elevata entità, poiché la violazione delle disposizioni normative sopra specificate si è verificata nell'arco dell'intera settimana oggetto di monitoraggio.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

L'associazione non ha, di fatto, dimostrato di aver posto adeguate azioni ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze dannose.

C. Personalità dell'agente

L'associazione, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente. L'associazione *de qua*, inoltre, ha mantenuto una condotta recidivante avendo violato la normativa prevista in materia di comunicazioni commerciali audiovisive nel biennio precedente alla comminazione della presente sanzione (*Cfr.* del. 86/24/CSP).

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della associazione in questione che presenta condizioni economiche positive di bilancio al 31 dicembre 2023, così come si evince da una nota (prot. n. 0156808) inviata dalla associazione medesima, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura sopra indicata.



UDITA la relazione della Commissaria Laura Aria, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

all'associazione Teleantenna New Media (servizio di media audiovisivo in ambito locale "TA TELEANTENNA.IT"), con sede legale in via XXV Aprile. 48 / Galleria Attoni, - Monfalcone (GO), (PI. 01195330319), di pagare la sanzione amministrativa di 2.582,50 (duemilacinquecentoottantadue/50), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. b), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

INGIUNGE

alla citata associazione di versare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 2.582,50 (duemilacinquecentoottantadue/50) alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.15/25/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n.15/25/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 19 marzo 2025

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella